

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI**

PARRUCCHIERE

BARBIERE

ESTETISTA

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 14 giugno 1996 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3 giugno 2002.

Indice

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Articolo 3: Contenuti dell'autorizzazione

Articolo 4: Compatibilità con l'esercizio delle attività

Articolo 5: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 6: Autorizzazione a società non artigiane

Articolo 7: Attività svolte nel domicilio

Articolo 8: Ricorsi

Articolo 9: Domanda di autorizzazione

Articolo 10: Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 11: Inizio attività

Articolo 12: Modifiche dei locali

Articolo 13: Sospensione temporanea dell'attività

Articolo 14: Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Articolo 15: Trasferimento della sede

Articolo 16: Distanza tra esercizi

Articolo 17: Orari

Articolo 18: Tariffe

Articolo 19: Esercizio abusivo dell'attività

Articolo 20: Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Articolo 21: Controlli

Articolo 22: Sanzioni

Articolo 23: Modalità di applicazione delle sanzioni

ARTICOLO 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, *con riferimento per ogni singola zona*, le attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna, estetica, così come normate dalle seguenti leggi:
 - *Legge 14 febbraio 1963 n. 161;*
 - *Legge 23 dicembre 1970 n. 1142;*
 - *Legge 4 gennaio 1990 n. 1;*
 - *Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 48.*
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate da qualsiasi forma d'impresa; siano esse costituite in forma individuale o societaria nominale o di capitale.
3. L'attività oggetto del presente Regolamento può essere svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, *non può essere svolta in modo ambulante.*

ARTICOLO 2: Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna o estetista deve essere provvisto di apposita Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 3: Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna e estetista nella stessa sede.
3. Le Autorizzazioni rilasciate per le Società di Capitali dovranno riportare, oltre ai dati anagrafici delle stesse, il nome della persona preposta alla direzione dell'attività.

ARTICOLO 4: Compatibilità con l'esercizio delle attività

1. E' possibile esercitare congiuntamente le attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna e estetista solo se il titolare, per le imprese individuali, la maggioranza dei soci per le imprese di persona (snc - sas - sdf), o il direttore in caso di società di capitale, sono in possesso di idonea qualifica professionale.
2. L'autorizzazione comunale, che verrà rilasciata compatibilmente con i requisiti richiesti dai successivi articoli 5 e 16 e del presente Regolamento comunale, sarà unica e comprenderà tutte le attività che potranno essere poste in essere nell'esercizio.
3. In ogni caso i locali adibiti ad attività singole o plurime devono possedere i requisiti di cui al punto 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

ARTICOLO 5: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene concessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento, previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - qualificazione professionale del titolare, dei soci effettivamente lavoratori e/o del direttore dell'azienda non artigiana, conseguita a termini di legge.
 - idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature, attestata con certificato sanitario.
2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualifica professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato, né le ricevute di avvenuto deposito della domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
3. Il titolare di autorizzazione all'esercizio di parrucchiere per uomo o per donna ha diritto di esercitare anche l'altra attività senza dover richiedere una nuova autorizzazione e senza che si proceda ad una nuova verifica ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, subordinatamente al possesso della prescritta qualifica professionale.

ARTICOLO 6: Autorizzazione a società non artigiane

1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata obbligatoriamente la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

ARTICOLO 7: Attività svolte nel domicilio

1. L'attività di cui al presente Regolamento può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici, rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dalla legge e siano stabilmente separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione.
2. Anche per i locali di cui trattasi è necessario apposito certificato sanitario della U.S.S.L.
3. I locali adibiti presso il domicilio devono poter consentire i controlli da parte dell'autorità.

ARTICOLO 8: Ricorsi

1. Il provvedimento dell'Amministrazione comunale di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
2. Contro il provvedimento dell'Amministrazione comunale che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo, secondo legge.

Capitolo 2°

Norme per il Rilascio dell'Autorizzazione e per l'esercizio dell'Attività

ARTICOLO 9: Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere o estetista deve essere presentata all'Amministrazione in carta legale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 - data in cui si presume di iniziare l'attività;
1. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - certificazione della qualificazione professionale del richiedente o dei soci lavoratori o del direttore nel caso di società non artigiana;
 - planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, riportante lo schema fognario, la dislocazione degli arredi e attrezzature.

ARTICOLO 10: Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento dirigenziale.
2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Per il rilascio dell'Autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:
 - Per imprese Individuali o Societarie:
 - copia della cartolina di attribuzione del numero di Partita IVA;

- copia del libretto o dei libretti sanitari;
 - Certificazione degli impianti elettrici in base a quanto disposto dalla legge 46/90;
 - certificato di agibilità dei locali.
- Per le imprese Societarie devono inoltre essere prodotti:
- copia dell'atto costitutivo;
 - certificato di iscrizione al Registro delle Ditte della CCIAA ove ha sede l'unità produttiva.

ARTICOLO 11: Inizio attività

1. Il titolare deve dare inizio all'attività entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di concessione.
2. Entro 120 giorni dall'inizio di attività, per le imprese di cui alla Legge 443/85, dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane.

ARTICOLO 12: Modifiche dei locali

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dall'autorizzazione edilizia, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della USSL.

ARTICOLO 13: Sospensione temporanea dell'attività

1. Nessuna sospensione dell'attività, superiore a tre giorni lavorativi, può effettuarsi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. L'improvvisa sospensione dell'attività per motivi non prevedibili, deve essere comunicata al pubblico con cartello ben visibile esposto sulla saracinesca o vetrina dell'esercizio e ne deve essere informato l'Ufficio comunale entro la stessa giornata. Se la necessità si proroga per i giorni successivi è necessaria l'autorizzazione di cui al comma successivo.
3. L'Amministrazione comunale, a seguito di richiesta motivata, può autorizzare la sospensione dell'attività fino ad un massimo di giorni 60.
4. Per gravi e comprovati motivi, compresi quelli di salute, il titolare può richiedere una sospensione eccezionale dell'attività, per un massimo di mesi sei. Richieste diverse e successive sono cumulate nel computo del periodo massimo.
5. L'autorizzazione alla sospensione eccezionale è concessa con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 14: Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che in ogni caso, trascorso tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.
2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà richiedere all'Amministrazione comunale una nuova autorizzazione, allegando alla domanda di cui all'articolo 12 copia del contratto di cessione d'azienda.

3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
4. In caso di decesso del titolare gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'art. 5 della legge 8.8.85 n. 443, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga effettivamente svolta da personale qualificato.
5. Trascorso il periodo indicato nel comma precedente l'autorizzazione verrà revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti di legge.

ARTICOLO 15: Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altri locali all'interno del territorio comunale, dovranno preventivamente presentare domanda all'Amministrazione comunale, osservando le norme del presente Regolamento.
2. Il trasferimento dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto della distanza minima da altro esercizio simile, così come previsto dall'articolo 16.
3. In caso di necessità di trasferimento per forza maggiore l'Amministrazione comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali all'interno del territorio comunale, derogando alla distanza minima da altro esercizio simile stabilita dall'articolo 16.

Capitolo 3°

Requisiti relativi
al territorio

Capitolo 4°

Orari e tariffe

ARTICOLO 17: Orari

1. Gli orari giornalieri dell'attività e il giorno di chiusura settimanale vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. I giorni di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario dell'attività ed il giorno di chiusura settimanale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ARTICOLO 18: Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Capitolo 5°

Norme sanzionatorie

ARTICOLO 19: Esercizio abusivo dell'attività

1. L'Amministrazione comunale ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.
2. Trascorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'Amministrazione comunale dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 20: Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere o barbiere può essere sospesa per gravi e reiterate violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. L'autorizzazione si dichiara decaduta:
 - qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di concessione;
 - qualora il titolare non abbia presentato la documentazione richiesta entro il termini di 120 giorni, come indicato dall'art. 15;
 - qualora si siano apportate modifiche sostanziali ai locali senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - qualora l'attività venga sospesa per 30 giorni consecutivi senza preventivo benestare dell'Autorità comunale;
 - qualora l'attività cessi e la relativa autorizzazione non venga consegnata al competente Ufficio comunale entro 90 giorni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono emanati con ordinanza dirigenziale dell'Amministrazione comunale e notificati personalmente al titolare a norma delle leggi vigenti.

ARTICOLO 21: Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, possono accedere in ogni momento negli esercizi per gli opportuni controlli, compresi quali presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 22: Sanzioni

1. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 2, esercitando l'attività di barbiere o parrucchiere senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è punito con una sanzione amministrativa da €250,00 a €1.500,00.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 4, comma 3°, svolgendo congiuntamente l'attività di barbiere o parrucchiere e quella di estetista senza una separazione fissa fra i locali adibiti alle due attività, è punito con una sanzione amministrativa da €25,00 a €154,00.
3. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 7, comma 1°, svolgendo l'attività di barbiere o parrucchiere presso il domicilio senza tenere separati i locali adibiti all'attività e quelli utilizzati a privata dimora, è punito con una sanzione amministrativa da €25,00 a €154,00.
4. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 10, comma 2°, omettendo di esporre l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, è punito con una sanzione amministrativa da €12,91 a €77,47.

5. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 12, apportando sostanziali modifiche dei locali rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale, è punito con una sanzione amministrativa da €77,47 a €464,81.
6. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 13, comma 2°, sospendendo temporaneamente l'attività per cause non prevedibili senza comunicarlo al pubblico con cartello ben visibile esposto sulla saracinesca o vetrina dell'esercizio o senza informarne l'Ufficio comunale entro la stessa giornata, è punito con una sanzione amministrativa da €12,91 a €77,47.
7. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 13, sospendendo temporaneamente l'attività senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale o protrando la sospensione oltre il periodo autorizzato, è punito con una sanzione amministrativa da €77,47 a €464,81.
8. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 17, comma 1°, non rispettando gli orari giornalieri dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa da €25,00 a €154,00.
9. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 17, comma 1° e 2°, non rispettando il giorno di chiusura settimanale o i giorni di chiusura annuali, è punito con una sanzione amministrativa da €51,65 a €309,87.
10. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 17, comma 3°, omettendo di esporre l'orario dell'attività ed il giorno di chiusura settimanale in modo ben visibile dall'esterno, è punito con una sanzione amministrativa da €12,91 a €77,47.
11. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 18, omettendo di esporre le tariffe in modo ben visibile, è punito con una sanzione amministrativa da €25,00 a €154,00.

ARTICOLO 23: Modalità di applicazione delle sanzioni

1. La somma stabilita per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, viene fissata nel doppio del minimo della sanzione edittale prevista dall'art. 27 per la specifica violazione amministrativa.
2. Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono indicate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

ZONA 1 - CENTRO

Via Dante Alighieri

Via Appiani

Via Banfi

Via Battisti

Via Bellini

Via Bonsaglio

Vicolo Brambilla

Via Brenta

Via Cadorna (fino al 15/20)

Via Canonica

Via M. di Canossa

Via Carducci

P.za Castellana

Via Cavour

Via Cereda

Via F.lli Cervi (nr. dispari)

Via Col di Lana

Via Colombo

Vicolo Convento

Via Cremagnani

Via Crispi

Via De Castilia

Via Dozio

Via Galilei

Via Galvani
Via Garibaldi
P.za Gioia
Via Giusti
Via Grandi
Via Lazzaretto
Via L. da Vinci
Via Madonnina
Vicolo Mandelli
Via Manzoni
Via Marsala
P.le M. Vimercatesi
Via Mazzini (fino al 59/72)
Via Montalino (nr. dispari)
Via Parini
Via Pinamonte
Via Ponti
Largo Pontida
Via Porta
Via dei Mille
Via Monte Grappa
Via Ospedale
Via Papa Giovanni XXIII
Via Principato
Via Quarto
Via Riva
P.za Roma

Via Ronchi
Viale Rota
Via San Gerolamo
P.za San Lorenzo
Via Sant'Antonio
Via Santa Marta
P.za Santo Stefano
Via Stefanardo
Via Stoppani
Via Terraggio Molgora
Via Terraggio Pace
Via del Torchio
Via della Torre
Vicolo Trotti
P.za Unità d'Italia
Via XXV aprile
Via Verdi
Via Pellizzari
Vicolo Vismara
Via Vittorio Emanuele

ZONA 2 -NORD

Via F.lli Bandiera

Via Cadore

Via Cadorna (dal 17/22)

Via F.lli Cairoli

C.na Castellazzo

Via F.lli Cervi (nr. pari)

Via Dalmazia

Via del Molinetto

Via Donizetti

Via Duca degli Abruzzi

Via Fiume

Via Gemona del Friuli

Via Gussi

Via Istria

C.na Magni

Via Manara

Via Mascagni

Via Mazzini (dal 61/74)

Via Montalino (nr. pari)

Via Montello

Via Monteverdi

Via Motta

Via Oberdan

Via Palazzina San Maurizio

Via Passirano
Via Pasubio
Via Pergolesi
Via Pola
Via Premuda
Via Puccini
Via Rossini
Via San G. Bosco
Via San Maurizio
Via Scarlatti
Isola Stucchi
Via Tonale
Via Valcamonica
Via Vittorio Veneto
Largo Vivaldi
Via Zara

ZONA 3 - SUD

Via Adamello

Via Adda

Via Adige (nr. pari)

Via Alfieri

Via Ariosto

Via degli Atleti

Via Bainsizza

Via Baracca

C.na Baraggiola

Via Berchet

C.na Beretta

Via Bergamo

Via Bolzano

C.na Branca

Via Brennero (numeri pari)

Via Brianza

Via del Buraghino

Via Burago

Isola Cantù

Via Carnia

C.na Casiraghi

Via Cattaneo

Isola Cerizza

Via D. Chiesa

C.na Chioso
Via Crocefisso
Via S. D'Acquisto
Via D'Azeglio
Via dell'Industria
P.za Donatori di Sangue
Via Eroi ed Alamein
Via Filzi
C.na Fiorbellina
Via Fiorbellina
Via Fogazzaro
Vicolo Fornasino
Via Foscolo
Via Galbusera
C.na Gargantini
Via Gorizia
C.na Griffalda
Via Mameli
Via Manin
P.le Marconi
C.na Marcusate
Isola Maria
Via Marinai d'Italia
Via Martiri di Boves
Via Martiri di Cefalonia
Via Marzabotto
C.na Mattavelli

Via Milano
Via Montirone
Via Monza
Via Moriano
Via Ortigara
Via Pellegatta
Isola Perego
Via per Ornago
Via Po
Via Podgora
Via IV Novembre
Viale Risorgimento
C.na Rossignolo
Via Rossino
Via Rovereto
C.na San Filippo
Via San Giorgio
C.na San Paolino
C.na San Paolo
Via San Rocco
Via Santa Maria Molgora
C.na Santa Maria Molgora
Via Santa Sofia
C.na Secca
Via Stelvio
P.le Tolstoj
Via Tommaseo

Via Toti

Via Trento

Via Trezzo

Via Villasanta

Via Volta

Via delle Grigne

Via Torri Bianche

ZONA 4 -ORENO

Via Adige (nr. dispari)

Via Archimede

Via Arcore

Via Asiago

Via Avogadro

Vicolo Belluschi

Via Mons. Bernareggi

Via Borromeo

Via Brennero (nr. dispari)

Via C.na del Bruno

Via del Bruno

Via Carso

C.na Cavallera

C.na Chioso Maffeo

Via Copernico

Via De Gasperi

Via del Salaino

Via Einaudi

Via Euclide

Via Fermi

Via Fleming

C.na Foppa

Via Gramsci

Via Isarco

Via Isonzo
Via Lecco
Via Lodovica
Via della Madonna
Via Matteotti
Vicolo Menclozzi
Via Meucci
Via della Mezzana
Via Murri
Via Nobel
C.na Nuova
Via Pacinotti
C.na Palazzina
Via Pasteur
Via Piave
C.na Pignone
Via Pitagora
C.na Rampina
Via Sabotino
Via San Francesco
P.za San Michele
C.na San Tarcisio
Via Santa Caterina da Siena
Isola Sant'Anna
Via Santa Rita da Cascia
Via Santa Teresa
Via Scotti

Via don Sturzo
Via Tagliamento
Via Trieste
Via Vallicella
Via Vanoni
C.na Varisco

ZONA 5 -VELASCA

P.za G. Bruno

Località Campo Formica

Via Coni Zugna

Via De Amicis

Via Einstein

Via Kennedy

Via Leopardi

Via Monte Santo

Via Papini

Via Pascoli

Via Pellico

Via Pirandello

Via Pratolini

Via Don Romeo Rosa

Via Tasso

Via Tolmino

Via Ungaretti

Via Velasca

Via Verga

ZONA 6 -RUGINELLO

P.za Addolorata

Via Cantore

Via Castello

C.na Chiesa

Via Diaz

Via Eritrea

C.na Gariola

Via Goito

Via Indipendenza

Via Lualdi

Via M. Ausiliatrice

Via Martiri di Belfiore

Via Monte Nero

Via Monte Rosa

Via Monviso

Via Pastrengo

Via Rimembranza

Via al Roccolo

Via San D. Savio

Via San Martino

Via San Nazzaro

Via N. Sauro

Via Solferino

Via Don Tentori

Via Villanova

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 giugno 1996, n. 78, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20 giugno 1996 al 5 luglio 1996.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 3 giugno 2002, n. 34, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12 giugno 2002 al 27 giugno 2002.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento per decorrenza di termini in data 11 luglio 1996.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3 giugno 2002, è diventato esecutivo in data 22 giugno 2002

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12 luglio 1996 al 26 luglio 1996.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3 giugno 2002, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28 giugno 2002 al 13 luglio 2002.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 14 luglio 2002.